

STATUTO

**IPSO F.A.C.T.O. - FEDE, ARTE,
CULTURA, TURISMO,
OPPORTUNITA' -
COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALATONE LE VIA GIOVANNI
XXXIII 52

Numero REA: LE - 324647

Codice fiscale: 04868750755

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-03-2025 - Statuto completo	2
--	---



Notaio

Riccardo Pellegrino

Allegato "A" alla
raccolta n. 5.486

STATUTO

TITOLO I° DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di Galatone la Società Cooperativa a mutualità prevalente, denominata **"IPSO F.A.C.T.O. - Fede, Arte, Cultura, Turismo, Oppor-tunità - Cooperativa impresa sociale a r.l."**.

L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indicato.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi indicato, così come possono essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, depositi e punti vendita che non siano sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

ARTICOLO 1-bis

Disciplina di riferimento

La cooperativa è disciplinata:

1) dalle disposizioni dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) e, in quanto compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

2) dalle norme in materia di cooperative di produzione e lavoro;

4) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, dalle norme del codice civile relative alle società cooperative;

5) per quanto non previsto dagli artt. 2511 ss. cod.civ. e in quanto compatibili, dalle disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31/12/2070) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la straordinaria.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

La società cooperativa è retta e regolata dai principi della mutualità e dai principi di cui al d.lgs 112 del 2017 in quanto assume la qualifica di impresa sociale ai sensi di quanto previsto nel predetto decreto, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale ed esercita in via principale e stabile un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, de-

gli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, nonché dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), anche di persone svantaggiate, attuando in forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In relazione a quanto sopra, la cooperativa, anche come impresa sociale ex d.lgs 112/2017, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, 2, e 3 o alle condizioni di cui all'art. 2, comma 4 e 5, ha come oggetto sociale diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere le seguenti attività e settori:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazio-

nali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La società inoltre al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalle suddette attività di interesse generale, potrà svolgere attività produttive di beni e servizi nei seguenti settori di:

- Produzione e trasformazione di prodotti alimentari;
- Vendita di prodotti al dettaglio;
- Gestione e promozione di ristoranti sociali, orti sociali, masserie didattiche, nonché di progetti sociali e di promozione del territorio;
- Gestione strutture ricettive;
- Gestione Strutture protette, case famiglia, case protette, centri diurni e luoghi di aggregazione e ricreazione, Mense sociali e dormitori;
- Gestione strutture polifunzionali, di accoglienza sociale e centri ricettivi;
- Impianti sportivi in genere e relativi servizi per conto di enti pubblici e privati, asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e similari, residenze per anziani, impianti turistici, esposizioni, musei, biblioteche, archivi, teatri, centri culturali, campeggi, parchi, arenili, aree di balneazione, centro di agriturismo, ivi compresa la gestione di spacci, bar e punti di ristoro annessi ai medesimi;
- Servizi conto terzi in genere;
- Organizzazione e gestione di servizi educativi, culturali e di animazione a favore di singoli e delle collettività, nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di soggetti svantaggiati;
- Organizzazione di eventi, convegni, conferenze, spettacoli, mostre mercato, rasse-

gne, festival, premi, iniziative culturali, percorsi enogastronomici, sagre, fiere con servizi di segreteria organizzativa, assistenza e informazioni al pubblico;

- Gestione dei servizi di sportello al pubblico;
- Servizi turistici e promozione del territorio;
- Prestazioni di servizio guide e accompagnatori turistici;
- Trasporto, servizio transfer;
- Progettazione di percorsi tematici turistici, culturali e didattici;
- Esercizio dell'attività di rappresentanza, agenzia e similari nei settori di cui all'oggetto sociale;
- Progettazione e organizzazione di convegni, corsi di formazione, seminari, campi scuola, grest;
- Percorsi didattici nelle scuole, corsi per adulti, laboratori, giornate di studio;
- Promozione e divulgazione dell'esistente.
- Presentazione, promozione e valorizzazione delle tradizioni e devozioni religiose;
- Organizzazione di pellegrinaggi e animazione, festività varie;
- Organizzazione di itinerari turistico religiosi con visite guidate e accoglienza dei pellegrini, attività di orientamento;
- Scambi culturali e viaggi di istruzione, visite guidate, itinerari tematici, sentieri letterari, percorsi naturalistici, cammini;
- Promozione e commercializzazione dell'artigianato locale e delle tipicità del territorio.

La cooperativa, inoltre, potrà stipulare, per la gestione dei suddetti servizi, convenzioni con altri istituti, enti privati, pubblici ed ecclesiastici.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, nonché nel rispetto di quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs 112/2027.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, anche in ATI, per lo svolgimento di attività previste nel presente statuto, potrà richiedere e utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali e organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi, nel rispetto dei criteri legali di prevalenza.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in parte-

cipazione con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative; potrà inoltre emettere strumenti finanziari e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze di legge. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi, fatto salvo il limite di cui all'art. 3 co. 2 lett. f) D.Lgs. 112/2017.

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, e in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle imprese sociali.

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione i-

taliana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci.

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci.

Di preferenza tutti i predetti soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione, Stato e data di costituzione, sede e codice fiscale, nonché i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- i motivi della richiesta, la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto e la precisazione dell'effettiva attività di lavoro da svolgere;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessa-

to.

In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si esprima l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a Euro venticinque (25,00).

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a Euro centomila (100.000,00).

Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ARTICOLO 5

I soci cessano di appartenere alla cooperativa per recesso, esclusione e morte.

Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al tra-

sferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per mancato pagamento delle quote, secondo quanto indicato all'articolo 2531 cod.civ.;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 cod.civ.;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, cod.civ.;

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.

ARTICOLO 6

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzio-

ne alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, cod.civ.. Il tutto nei limiti di cui all'art. 3 co. 2 D.Lgs. 112/2017.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 7

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale, costituiti dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate;
- e) da ogni altra riserva costituita e prevista dalla legge.

Le riserve e i fondi di cui innanzi non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro venticinque (25,00).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti cod.civ.: in questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto

comma dell'articolo 2464 cod.civ.

Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza, l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Se per la perdita di oltre un terzo di cui innanzi, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinando:

- a) riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 2545 quater c.c.;
- b) ad eventuali ulteriori riserve straordinarie indivisibili;
- c) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del l'art. 2546 ter cc e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della cooperativa.

Ai sensi dell'art. 2514 cod.civ., è fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della cooperativa dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 8

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori. Negli avanzi di gestione risultanti dal bilancio il tre per cento deve essere destinato al Fondo mutualistico costituito ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

ARTICOLO 9

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 cod.civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni

per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dall'Amministratore Unico, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o impedimento di costoro, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali ar-

gomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

Tuttavia, nei casi previsti alle lettere d) ed e) del primo comma dell'art. 9: in prima convocazione, le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti spettanti alla totalità dei soci; in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 10

L'amministrazione della società, secondo il dettato dell'art. 2542 del codice civile, è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o da cinque membri, secondo quanto determinato dai soci all'atto della nomina.

I Consiglieri di Amministrazione possono anche non essere soci, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio relativo alla loro carica, ai sensi e per gli effetti del dettato dell'art. 2383, secondo comma del codice civile, fatto salvo eventuali dimissioni o revoca. Gli stessi sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente (ove non indicato dai soci all'atto della nomina) e un Vice Presidente, che sostituisca il Presiden-

te nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio si raduna sia nella sede della società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci o al revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione.

Dai documenti sottoscritti dall'Organo Amministrativo devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per la gestione della società e tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di Statuto, siano riservati alla competenza dei soci.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

L'assemblea inoltre, ove lo riterrà opportuno, potrà riconoscere all'Organo Amministrativo un compenso proporzionato all'attività svolta, da determinarsi annualmente dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone le relative attribuzioni e retribuzioni proporzionate all'attività svolta. Il Consiglio può inoltre nominare direttori, procuratori e mandatari in genere, per determi-

nati atti o categorie di atti.

Possono essere nominati amministratori coloro che abbiano maturato documentate esperienze professionali specifiche nei settori di attività nei quali la società opera.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio:

- l'interdetto, l'inabilitato o il beneficiario di una procedura di amministrazione di sostegno;
- colui che sia dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- colui nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen., per reati che importino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica;
- chi sia sottoposto: a) ad una pena detentiva; b) alla misura cautelare della custodia cautelare o della detenzione domiciliare, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311 co. 2 cod.proc.pen. ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione;
- colui nei cui confronti sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure personali di prevenzione di cui al Titolo I del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o sia sottoposto a tali misure;
- colui nei cui confronti sia stata applicata una o più delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- colui che svolga, anche per interposta persona, una attività lucrativa concorrente con quella della società.

Si applica ai componenti dell'organo amministrativo e ai soci il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 cod.civ., salvo preventiva autorizzazione assunta con decisione dei soci; non è in ogni caso ammesso lo svolgimento da parte degli amministratori di attività concorrente di carattere lucrativo.

ARTICOLO 11

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia. Ciascun socio potrà promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori; tale azione non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

ARTICOLO 12

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 D.Lgs. 112/2017, 2543 e 2477 cod.civ., la società nomina un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi in ogni ca-

so i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 cod.civ.

L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti dall'art. 10 D.Lgs. 112/2017.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che i soci decidano di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis cod.civ., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

ARTICOLO 12-bis

1. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale dell'attività svolta. Il bilancio sociale deve contenere anche il riferimento alle forme e modalità di coinvolgimento dei lavoratori.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio di esercizio.

Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro delle Imprese entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione e pubblicato sul sito internet della società. La società dà in ogni caso ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.

2. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è destinata in tutto o in parte allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo diversa decisione dei soci nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2514 cod.civ. e all'art. 3 D.Lgs. 112/2017.

ARTICOLO 13

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori anche non soci, determinandone i poteri. Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo della società dovrà essere devoluto ai sensi dell'art. 12 co. 5 D.Lgs. 112/2017.

ARTICOLO 14

Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia. Tutti i richiami normativi contenuti nel presente statuto si intendono effettuati alla normativa tempo per tempo vigente; eventuali modifiche e integrazioni alle norme richiamate devono quindi intendersi automaticamente recepite.

Firmato: Sara DONADEI e Riccardo Pellegrino

Io sottoscritto Avv. Riccardo Pellegrino, Notaio in Copertino, con studio
ivi in via Torino s.c., iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto
Notarile di Lecce, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e
dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89,
CERTIFICO
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata
di certificato di vigenza in corso di validità rilasciata dal Consiglio
Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia,
redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale
analogico a mio rogito, firmato a norma di legge
Si trasmette ad uso Registro Imprese.
Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 19 e 27-bis, tabella,
D.P.R. 642/1972.
Copertino, data di apposizione della firma digitale